

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

366^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1985

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	<i>GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>	Pag. 4
SENATO		<i>BIGLIA (MSI-DN)</i>	5
Composizione	3	<i>TARAMELLI (PCI)</i>	6
DISEGNI DI LEGGE		Discussione e approvazione:	
Assegnazione	3	«Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, recante norme per la proroga del termine massimo di continua- zione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordina- ria» (1553):	
Nuova assegnazione	3	<i>ROMEI Roberto (DC), relatore</i>	7, 8
GOVERNO		<i>ALTISSIMO, ministro dell'industria, del com- mercio e dell'artigianato</i>	8
Trasmissione di documenti	3	* <i>MARGHERI (PCI)</i>	8
PARLAMENTO EUROPEO		«Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno» (1559);	
DISEGNI DI LEGGE		«Modificazioni della disciplina della cancel- lazione di ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non è stata pagata la tassa	
Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'ar- ticolo 78, terzo comma, del Regolamento:			
«Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, concernente inter- pretazione autentica del quarto comma del- l'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312» (1569):			
PRESIDENTE	4		
SAPORITO (DC), relatore	4		

automobilistica nonchè modificazione del termine per il recupero della stessa tassa da parte dell'Amministrazione e per il rimborso in favore dei contribuenti» (1530)
(Relazione orale).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1559 con il seguente titolo:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro»:

LAI (DC), relatore Pag. 10, 21, 26 e passim
PINTUS (Sin. Ind.) 13

BIGLIA (MSI-DN) Pag. 16
VITALE (PCI) 19, 31
VISENTINI, ministro delle finanze 21, 27, 29 e passim
* SEGA (PCI) 25
CANNATA (PCI) 28

Trasmissione dalla Camera dei deputati 32

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 32

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 32, 33

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dà lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Accili, Brugger, Crollanza, De Cataldo, Enriques Agnoletti, Ferrara Nicola, Monsellato, Pacini, Parrino, Prandini, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Colajanni e Spitella, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Sardegna, in seguito alla morte del senatore Mario Cheri, ha riscontrato, nella seduta del 21 novembre 1985, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Mario Birardi.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Mario Birardi per la regione Sardegna.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984» (1506), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a e della 8^a Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

RUBBI ed altri. — «Concessione di un contributo straordinario all'Università di Bologna per le celebrazioni del IX Centenario della sua fondazione» (1534), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

LIPARI ed altri. — «Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (Factoring)» (882).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti ha trasmesso, in data 18 novembre 1985, ai sensi del sesto comma dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, lo schema di Piano generale dei trasporti (n. 27).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, detto schema è stato deferito alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 21 dicembre 1985.

**Parlamento europeo,
trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'Assemblea l'8 ottobre 1985, concernente:

«La risposta dell'Europa alla sfida tecnologica moderna» (*Doc. XII, n. 126*).

Detto documento sarà trasmesso alla 3^a e alla 10^a Commissione permanente.

**Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla
1^a Commissione permanente, ai sensi dell'
articolo 78, terzo comma, del Regolamento,
in ordine al disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 15
novembre 1985, n. 626, concernente interpretazione autentica del quarto comma
dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980,
n. 312» (1569)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

Ha facoltà di parlare il relatore.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la 1^a Commissione ha discusso a lungo sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge concernente l'interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Si è discusso soprattutto in merito alla possibilità di utilizzazione dello strumento del decreto-legge per interpretare una norma legislativa e quindi la volontà del legislatore.

Vi è stato molto contrasto tra i diversi Gruppi presenti in sede di Commissione ma, alla fine, è prevalsa, a maggioranza, l'opinio-

ne che potessi riferire positivamente all'Assemblea in merito alla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del provvedimento in questione ed è pertanto in tal senso che riferisco all'Assemblea.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge in questione quanto ai presupposti di costituzionalità previsti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, trae origine dalla vicenda concernente l'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Tale disposizione, difatti, da parte delle varie amministrazioni statali interessate ha avuto una applicazione uniforme nel senso di consentire al personale, che si trovasse nella posizione di carriera subapicale, di conseguire il passaggio alla qualifica funzionale superiore al compimento del periodo richiesto nel precedente ordinamento per la progressione di carriera e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Su tale applicazione fu acquisito anche un parere del Consiglio di Stato che convalidò tale indirizzo interpretativo.

Senonchè la Corte dei conti, a seguito di appositi ricorsi da parte del personale amministrativo dipendente, in sede di giurisdizione domestica con decisione del 20 luglio 1984 è pervenuta ad una interpretazione difforme da quella di cui sopra ed estranea al testo della legge e alla volontà del legislatore, nel senso di consentire che l'inquadramento previsto dalla norma in questione fosse riferito alla qualifica superiore del vecchio ordinamento e decorresse anche da data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 se le anzianità fossero maturate in data anteriore.

Segnatamente nel caso specifico, per gli appartenenti alla carriera direttiva, con tale interpretazione si aveva la possibilità di inquadrare nella qualifica di direttore aggiun-

to di divisione i funzionari già titolari della qualifica di direttore di sezione con conseguente transito nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento in base all'articolo 155, ultimo comma, della stessa legge n. 312 del 1980 e con l'ulteriore possibilità di partecipazione agli scrutini per merito comparativo per la nomina a primo dirigente ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, scrutini peraltro già espletati dalle amministrazioni interessate.

Il criterio applicativo discendente dalla pronuncia della Corte dei conti avrebbe potuto comportare effetti diffusi e devastanti nei confronti di tutte le altre amministrazioni statali che hanno invece seguito una applicazione della norma nei termini precedentemente chiariti. Difatti è facile supporre che la stessa applicazione più favorevole sarebbe stata chiesta dal restante personale statale che si trovava nelle identiche situazioni.

E una conferma del fatto che questa previsione effettuata dal Governo risponda alla realtà è data dalle infinite pressioni che in questi giorni vengono esercitate nei confronti del Governo e dei membri del Parlamento affinché l'interpretazione della Corte dei conti venga mantenuta in vita. Le conseguenze devastanti di questa interpretazione sono che il ruolo ad esaurimento in brevissimo tempo si raddoppierebbe nel numero dei suoi componenti. Inoltre si creerebbe un congegno inevitabile, per cui al maturare dell'anzianità prevista per questa prima applicazione si conseguirebbe il diritto a passare al ruolo ad esaurimento, con la conseguenza che l'amministrazione italiana sarebbe l'unica al mondo — mi riferisco alle nazioni democratiche con le quali possiamo avere un raffronto di funzionalità della pubblica amministrazione — ad avere un arrivo al vertice di tutto il personale statale solo in base alle anzianità maturate.

La conseguenza di tutto questo è che i propositi che il Governo ha manifestato, e anche concretizzato in appositi provvedimenti di legge per la riforma e l'efficienza della pubblica amministrazione, non potrebbero più essere realizzati. Con un ruolo ad esaurimento nel quale va a finire, sia pure nel tempo, tutto il personale delle carriere

direttive implicitamente si rende impossibile la riforma della dirigenza e ancora di più superato ed impossibile a realizzarsi quel provvedimento — che il Governo ha più volte annunciato per la sistemazione definitiva di quelli che attualmente sono compresi nel ruolo ad esaurimento — per la creazione, nell'ambito della pubblica amministrazione, della nona qualifica di cui si è parlato tante volte e che attendiamo di realizzare proprio a seguito dell'avvio definitivo della riforma della dirigenza. Quest'ultima è la condizione primaria per passare — ripeto — alla sistemazione del personale attualmente nel ruolo ad esaurimento e per realizzare, nell'ambito dello Stato, in via permanente, il nono livello tanto atteso e tanto richiesto nell'ambito dell'amministrazione statale.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano devo dichiarare che non ravvisiamo la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Nel merito non si può certamente contestare la validità di quanto ha detto il Ministro or ora. Si tratta però di vedere se lo strumento che viene utilizzato per introdurre una norma nel nostro ordinamento giuridico sia corretto, cioè se sia ammissibile accettare l'inizio di questa prassi secondo cui l'interpretazione autentica di una legge possa essere data con decreto legge. È questo un primo principio da contestare.

Si tratta poi di vedere se sia consentibile che questo decreto-legge dichiari anche la nullità degli effetti di sentenze passate in giudicato. Noi ci accorgiamo, ancora una volta, in questa sede, dei problemi che comporta la giurisdizione domestica della Corte dei conti, ma non riteniamo che possano essere risolti intervenendo *a posteriori* sulle sentenze passate in giudicato. In terzo luogo, infine, ravvisiamo che sarebbe stato più corretto sollecitare l'approvazione di un disegno di legge ordinario di interpretazione autenti-

ca in luogo della soluzione indicata, che certamente tende ad evitare la bruttura costituita da una nuova sentenza della Corte dei conti, ma che costituisce, a sua volta, una bruttura perchè introduce il principio di porre nel nulla gli effetti di un giudicato, buono o cattivo che sia. Quindi, a nostro avviso, non sussistono questi presupposti di necessità e di urgenza, laddove era possibile con un disegno di legge abbastanza snello e, quindi, di sollecita approvazione da parte del Parlamento intervenire prima che si registrassero nuovi giudicati a seguito di questi effetti trascinanti che giustamente vengono ravvisati nella sentenza della Corte dei conti.

Quindi, pur non contestando nel merito le considerazioni svolte dal Governo per bocca del Ministro, noi non possiamo ravvisare nello strumento che è stato utilizzato, il decreto-legge, gli estremi per intervenire ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, anche noi abbiamo delle perplessità circa l'uso dello strumento della decretazione d'urgenza per una interpretazione autentica della legge. Si tratta certamente di una procedura abbastanza anomala.

È anomala anche perchè riteniamo che questa urgenza non è provocata da un dato imprevedibile; se mi è consentito dire, si tratta di un'urgenza provocata da inerzia perchè, caro Ministro, la questione non è «scoppiata» ieri per cui, di conseguenza, l'Amministrazione cerca di porvi riparo oggi. È da anni che sono avviati i ricorsi contro il quarto comma dell'articolo 4 e la sentenza della Corte dei conti è del 13 giugno 1984, cioè prima che fosse soppressa la giurisdizione domestica per il proprio personale. E che quell'articolo avesse provocato incertezze e possibilità di contenzioso non era cosa imprevedibile nè ignota al Ministro, perchè già in sede di discussione della legge si era paventato, da parte del nostro Gruppo, che

quest'articolo potesse essere oggetto di ampio contenzioso, per cui noi eravamo contrari all'introduzione del quarto comma.

L'inerzia vi è stata, e si arriva al decreto perchè il Ministro si è reso conto — se ho ben inteso — che nonostante una sua circolare del mese di marzo, con la quale si ribadiva il modo in cui si dovesse applicare quell'articolo, alcune amministrazioni hanno disatteso le direttive in essa contenute (cosa non molto piacevole), hanno portato avanti dei provvedimenti e si apprestano oggi alla loro registrazione.

Credo che in un momento così delicato come quello che stiamo attraversando, nel quale il Governo, la maggioranza fa tante battaglie, sostiene che siano insuperabili certi tetti, che non si può gravare ulteriormente sul bilancio pubblico, se dovesse passare questa linea di avanzamento generalizzato, con quel che comporta, sia agli effetti dell'ordinamento e dell'organizzazione della pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-finanziario, si andrebbe proprio in una linea contraria a quella di una corretta gestione della cosa pubblica e della pubblica Amministrazione.

Quindi le perplessità che ci rimangono circa l'uso dello strumento del decreto per una interpretazione della legge, pur sussistendo, sono superate dalla preoccupazione del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione e alla situazione finanziaria. Esprimiamo pertanto un voto favorevole circa la sussistenza dei requisiti di urgenza. Quando passeremo all'esame del merito, valuteremo più compiutamente la materia; tuttavia riteniamo, pur con queste perplessità di fondo, che la posta in gioco sia talmente rilevante da convincerci a superare tali perplessità e ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1569.

Sono approvate.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1553)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno, presentato dalla Commissione:

Il Senato,
considerato,

che il periodo massimo di dodici mesi per la corresponsione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ai dipendenti di società in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, si è rivelato, alla prova dei fatti, incongruo ai fini del graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle aziende cessionarie;

considerato altresì,

che alcune centinaia di lavoratori rischiano di restare, a partire dai prossimi giorni, senza lavoro e senza integrazione salariale;

invita il Governo ad assumere con la massima urgenza idonee misure atte a creare le condizioni per consentire il graduale assorbimento dei detti lavoratori da parte delle aziende cessionarie senza interruzione del loro rapporto di lavoro.

9.1553.1

LA COMMISSIONE

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Signor presidente, mi rimetto alla relazione scritta, però

vorrei con il suo permesso dare notizia all'Assemblea del fatto che la 2^a Commissione permanente del Senato, in data 19 novembre, ha espresso parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 593. Estensore del parere è stato il senatore Vassalli.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, come ho rilevato nella relazione che accompagna il disegno di legge, la 10^a Commissione, nell'esprimere parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge recante norme per la proroga dei termini di scadenza degli esercizi provvisori delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, ha messo in evidenza la necessità di prolungare il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, che prevede la corresponsione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti di società per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa. Lo scopo di questo decreto era quello di consentire alle aziende cessionarie di riassorbire gradualmente i lavoratori dipendenti dalle aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria. Alla prova dei fatti, un anno di proroga si è dimostrato insufficiente, tanto è vero che in alcune realtà sin da oggi sta per scadere l'anno di proroga e vi sono ancora alcune centinaia di lavoratori da ricollocare nelle imprese cessionarie. Potrei citare la Maraldi, ma ci sono anche altri casi, per cui, ad avviso della Commissione, sarebbe opportuno prevedere — e mi è sembrato che su questo punto ci fosse un parere unanime — un allungamento di questo periodo di un anno per consentire il riassorbimento di questi lavoratori senza interruzione del rapporto di lavoro.

Quindi si tratta di trovare soluzione ad un problema di natura sociale ed economica perchè, attraverso questa proroga, si eviterebbe la dispersione di un patrimonio professionale.

L'ordine del giorno ha lo scopo di sollecitare il Governo ad intraprendere iniziative idonee, come l'emanazione di un apposito decreto, per prolungare l'attuale periodo di un anno per esempio a 24 mesi, come sembra più congruo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta redatta dal senatore Romei ed esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Romei, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

ROMEI ROBERTO, *relatore*. Signor Presidente, insisto per la votazione e ribadisco che tale ordine del giorno è stato presentato a nome della 10^a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico: }

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa per le società sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. Nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1985, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non

più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Passiamo alla votazione.

MARGHERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento legislativo, ora al nostro esame, appare come una via obbligata. Noi dichiariamo esplicitamente che non si può agire diversamente, e che bisogna prorogare i termini, per consentire la conclusione di trattative molto difficili e delicate che i commissari nominati dal Ministero dell'industria stanno conducendo per ricollocare sul mercato aziende che, in qualche modo, hanno fatto intravedere la possibilità di una ripresa. Sarebbe assurdo, arrivati a questo punto, che noi abbandonassimo tutto lo sforzo fatto, sacrificassimo tutte le energie dello Stato che abbiamo profuso attraverso la legge n. 95 e improvvisamente decidessimo di troncare trattative che possono essere utilmente condotte in porto. Quindi, anche

noi affermiamo che ci sembra una strada obbligata agire in questo modo. Tuttavia alcune precisazioni al riguardo occorre farle.

Noi siamo tra quelli che rispetto alla cosiddetta legge Prodi hanno ritenuto che essa abbia presentato numerosi inconvenienti, anche gravi, nei rapporti tra le imprese commissariate sulla base di questa normativa e i creditori, soprattutto banche ed istituti di credito. Siamo convinti che la legge abbia presentato seri problemi per quanto riguarda la ricerca di nuovi imprenditori che avrebbero dovuto rilevare la gestione e la proprietà delle società rimesse in piedi dai commissari e siamo, inoltre, convinti che ci siano state anche determinate manovre speculative, che naturalmente avrebbero dovuto essere prevenute con forza e impedito, e che ci sia stata anche qualche turbativa rispetto ai rapporti di mercato.

Francamente però, signor Ministro, noi vorremmo ricordare che ci sono stati anche casi in cui si sono ottenuti risultati positivi riuscendo ad affermare quel principio che si trova alla base della legge Prodi, cioè il principio di salvaguardare l'impresa anche quando una proprietà, per scelte sbagliate, per irresponsabilità o per incuria abbia creato condizioni finanziarie che impediscono, bloccano o paralizzano il funzionamento dell'impresa.

Poichè consideriamo tutte le imprese un patrimonio della collettività, la legge n. 95 ha tentato di fare in modo che si potessero salvare le imprese anche laddove la proprietà non era all'altezza del compito e incapace di farle funzionare. Per questi motivi si è cercato di svolgere un processo parallelo alle procedure concorsuali della legge fallimentare, un processo parallelo che con l'intervento di commissari nominati dal Ministro avesse proprio lo scopo di salvaguardare o di rimettere in piedi la vitalità delle imprese.

Questo principio, che certamente è stato in qualche modo, in alcuni casi, reso inoperante da quei difetti di cui ho parlato prima — e cito come esempio l'Ercole Marelli di Sesto San Giovanni — è un principio che il commissario è riuscito ad affermare anche praticamente.

Questo fatto ci deve dire che è certamente necessario correggere i limiti della legge che ne hanno impedito il buon funzionamento e tuttavia non crediamo giusto passare da una situazione certamente complessa e densa di luci e di ombre, come la attuale, alla pura e semplice abrogazione. Siamo tra quelli che la pensano così. Ci siamo invece trovati di fronte ad un disegno di legge del Governo di pura e semplice abrogazione, che prevedeva che di questi principi, che certamente hanno presentato dei limiti, che certamente si sono dovuti scontrare con difficoltà oggettive molto gravi, non se ne facesse più niente.

In altri momenti abbiamo già ricordato che questo atteggiamento stava producendo un ritardo nella gestione della legge, nella proroga dei termini di cui si parla nel decreto in esame. Avevamo già detto di stare attenti, perchè con questo atteggiamento di troppo drastica ostilità si rischia di far marciare problemi su cui poi dovrete intervenire! Infatti ci troviamo nella contraddizione di un Governo che ci presenta da un lato una proposta di abrogazione della legge Prodi e dall'altro è costretto a seguire la via obbligata della proroga di alcuni termini attraverso questo decreto. Vogliamo segnalare questa contraddizione non per amore di polemica, ma perchè è un modo di gestire la politica economica da parte di questo Governo che critichiamo da tempo. Secondo noi questa contraddizione ha un significato politico generale, denuncia una difficoltà di governo dei processi reali che avvengono nelle industrie italiane, che è la causa di molti e pericolosi guasti. Tutti i tentativi fatti per superare lo stato confusionale e di paralisi in cui si trova la non politica industriale del nostro paese sono andati a vuoto; anche il suo, onorevole Ministro! Quando lei ha tentato, con il documento sulla fase di transizione, di imporre al Governo un esame dei gravissimi problemi della politica industriale del nostro paese si è trovato di fronte a un puro e semplice accantonamento di quel documento di cui non si è fatto niente.

Vogliamo dire, signor Ministro e colleghi senatori, che il modo in cui siamo arrivati a questo decreto — oggi via obbligata che tutti

dovremo seguire — denuncia difficoltà, ritardi, gravi responsabilità di chi doveva gestire la politica industriale nel nostro paese anche per quanto riguarda la politica dei salvataggi.

Detto questo, è evidente quale sarà il nostro atteggiamento: ci asterremo in modo positivo, affinché questo decreto passi, ma ci asterremo comunque perchè non vogliamo essere coinvolti in responsabilità che non ci competono e che riteniamo piuttosto pesanti. Preannunciamo un intervento critico di fronte alla legge di pura e semplice abrogazione che stiamo esaminando in Commissione e che discuteremo presto in Aula, perchè siamo per la riforma profonda della legge Prodi e non per buttar via, come si dice, il bambino con l'acqua sporca, abbandonando principi che hanno rivelato in taluni casi la loro validità.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge, del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno» (1559) (Relazione orale)

«Modificazioni della disciplina della cancellazione di ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non è stata pagata la tassa automobilistica nonché modificazione del termine per il recupero della stessa tassa da parte dell'Amministrazione e per il rimborso in favore dei contribuenti» (1530) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1559, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare

la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge, del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno»; «Modificazioni della disciplina della cancellazione di ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non è stata pagata la tassa automobilistica nonché modificazione del termine per il recupero della stessa tassa da parte dell'Amministrazione e per il rimborso in favore dei contribuenti», per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, che si vuole convertire in legge, reca disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Premesso che l'Assemblea ha dichiarato costituzionalmente legittimo il decreto-legge in esame, in quanto ha riconosciuto esistere le condizioni di necessità e di urgenza, debbo dire che questo decreto-legge con le sue norme intende provvedere, così come è espresso chiaramente nella relazione di presentazione, alla proroga di termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno scadenti il 31 dicembre 1985. In particolare si vuole prorogare: l'attuale sistema di riscossione attraverso le esattorie (articolo 1); il termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione generale degli estimi dei terreni e di quello entro il quale avrebbe dovuto essere effettuata la revisione generale

degli estimi degli immobili urbani (articolo 2); il termine che riguarda la disciplina della cancellazione d'ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non è stata pagata la tassa automobilistica, nonché la modificazione del termine per il recupero della stessa tassa da parte dell'amministrazione o per i rimborsi in favore del contribuente (articolo 3); il termine della non detraibilità ai fini IVA dell'imposta sul valore aggiunto degli acquisti e delle importazioni di autovetture che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (articolo 4); i termini relativi alle disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, comprese quelle disposizioni che trattano agevolazioni fiscali (articolo 5).

La proroga dei termini suddetti è giustificata dal fatto che è urgente e indispensabile che prima della fine dell'anno in corso i soggetti interessati siano posti in grado di esercitare poteri o facoltà (questo vale per le esattorie), gli uffici possano tempestivamente adottare atti e provvedimenti (per esempio le tasse automobilistiche) ed i contribuenti abbiano la certezza della disciplina fiscale. Analoga esigenza si pone per il differimento del termine del 31 ottobre 1985 relativo alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Dall'esame dei singoli articoli del decreto-legge di cui stiamo discutendo si evince: l'articolo 1 contiene disposizioni riguardanti la proroga delle gestioni esattoriali. In proposito è opportuno precisare che esiste un disegno di legge (atto Camera 2870) recante disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette, presentato il 13 maggio 1985 alla Camera dei deputati e tuttora all'esame di tale ramo del Parlamento. Di questo disegno di legge e di alcune modifiche apportatevi nel corso dei lavori parlamentari si è tenuto conto per la formulazione delle disposizioni dell'articolo 1. Infatti nell'articolo 1 sono disciplinate le gestioni delle esattorie comunali e consorziali, delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari delle patenti di nomina non notificano atto di rinuncia entro il 20 novem-

bre 1985. Annunzio che a tale proposito ho presentato un emendamento all'articolo 1 affinché tale data del 20 novembre 1985 sia spostata al 30 novembre 1985. Nell'articolo 1 si stabilisce che i soggetti di cui sopra continuano ad effettuare il servizio di riscossione fino al 31 dicembre 1986.

Circa gli aggi da attribuire agli esattori in proroga per il 1986 la 6^a Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di approvare un emendamento che riformula il comma 3 dell'articolo 1. La nuova formulazione recita: «In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1986 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1986 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 6 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1985. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dalla esattoria e per il loro riversamento». Ciò per evitare che da una interpretazione meramente letterale del terzo comma dell'articolo 1 possano derivare conseguenze in sede applicativa in contrasto con la *ratio* medesima della norma.

Infatti, sulla base della precedente letterale formulazione emendata si potrebbe ritenere: primo, che per l'anno 1986 debbano essere conteggiati tutti gli aggi riscossi in quell'anno, anche se relativi a ruoli posti in riscossione negli anni precedenti; secondo, che il limite del 6 per cento trovi applicazione due volte, e cioè nel caso di aggi riscossi eccedenti il 6 per cento e di integrazione o indennità eccedenti del pari il suddetto limite.

La nuova stesura invece precisa che per aggi dell'anno 1986 devono intendersi quelli percepiti in tale anno sui ruoli posti in riscossione nell'anno medesimo; che l'eccedenza del 6 per cento va valutata tenendo

presenti nel loro complesso non solo gli aggi riscossi sui ruoli e sui versamenti diretti nei due anni di riferimento, ma anche gli importi corrisposti e da corrispondere a titolo di integrazione o indennità per gli anni medesimi. Il tetto del 6 per cento dell'aggio esattoriale non si applica invece alle esattorie operanti in zone colpite da eventi sismici per le quali è stata disposta la sospensione generalizzata delle imposte erariali. Per calcolare l'indennità da corrispondere per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, in alternativa all'integrazione d'aggio, si deve far riferimento al costo del personale dipendente effettivamente in servizio alla data del 30 settembre 1983.

Alla società per la gestione delle esattorie vacanti sono conferite le esattorie per qualsiasi causa vacanti, anche quelle per cui è stata espressa esplicita rinuncia entro il 20 novembre del corrente anno (o entro il 30 novembre, a seconda di come verrà deciso), successivamente al 31 dicembre 1985. Sono fatte salve fino al termine del periodo di proroga le disposizioni dettate dalla regione Sicilia per la gestione del servizio della riscossione delle imposte dirette nell'isola con la applicazione della norma concernente il limite di aumento del 6 per cento dell'ammontare complessivo degli aggi. Per ragioni di cautela nei confronti delle infiltrazioni mafiose, nel settore della riscossione dei tributi, la proroga non opera se esistono provvedimenti o procedimenti penali in capo ai titolari delle gestioni esattoriali.

La proroga e le altre norme dell'articolo 1 non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 1985 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle precedenti proroghe.

L'articolo 2 ha per oggetto il differimento al 1° gennaio 1986 del termine di inizio degli effetti della revisione che modifica le tariffe dei terreni (redditi dominicali e redditi agrari). La nuova disciplina per le revisioni catastali prevede una revisione generale degli estimi dei terreni e dei fabbricati. Per gli

estimi dei terreni, l'amministrazione finanziaria ha già provveduto alla meccanizzazione degli atti catastali di circa 6.000 comuni; non ha ancora completato quella riguardante i restanti 2.000 comuni. Per questa ragione è necessario quindi il differimento al 1° gennaio 1986 della decorrenza degli effetti delle nuove tariffe. Pertanto, per gli anni fino a tutto il 1985 si continueranno ad applicare i coefficienti stabiliti biennialmente con decreto del Ministro delle finanze, come previsto dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Per la revisione degli estimi degli immobili urbani, poichè lo stato di revisione è ancora all'inizio, si impone una proroga del termine al 31 dicembre 1990. Fino a tale data si continueranno ad applicare i coefficienti stabiliti anche annualmente con decreto del Ministro delle finanze, come previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

L'articolo 3 riguarda modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, che tratta, tra l'altro, del pagamento delle tasse automobilistiche, variandone il presupposto della tassazione da tassa di circolazione in tassa sulla proprietà dell'autoveicolo.

Le modifiche riguardano i commi cinquantesimo, cinquantaquattresimo e cinquantesiesimo. A tale proposito, annuncio la presentazione di un emendamento di carattere formale e di coordinamento volto a sostituire la dizione «51» con la parola «cinquantunesimo», «54» con la parola «cinquantaquattresimo» e infine «56» con la parola «cinquantaseiesimo».

Detti commi trattano: le procedure di cancellazione d'ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non è stata pagata la tassa automobilistica; la possibilità di opposizione alla cancellazione da parte del proprietario quando ritiene che non sussistano le ragioni previste dalla legge; la possibilità di chiedere la non cancellazione d'ufficio, previo pagamento delle tasse automobilistiche dovute dal 1° gennaio 1983, oltre a penalità ed interessi; la possibilità di comunicare all'amministrazione di non essere compresi

negli elenchi appositamente predisposti, benché proprietari di veicoli idonei alla cancellazione d'ufficio; l'elevazione del termine di recupero delle tasse in oggetto da parte dell'amministrazione da due a tre anni, così come è previsto in genere in materia di imposte indirette e di altre tasse sugli affari.

Il termine di prescrizione triennale viene poi stabilito per ragioni di equità anche a favore del contribuente per quanto attiene al rimborso di tasse automobilistiche indebitamente corrisposte.

Tutta questa normativa è compresa nel disegno di legge n. 1530 del Senato, anch'esso in discussione oggi in Aula. Pertanto, chiedo che detto disegno di legge venga assorbito nel provvedimento in discussione.

L'articolo 4 tratta materia riguardante l'IVA e stabilisce che le disposizioni comprese nell'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, relative alla non detraibilità fino al 31 dicembre 1985 dell'imposta sul valore aggiunto, assolta per gli acquisti e le importazioni di autoveicoli ed autovetture che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché di carburanti e lubrificanti destinati a tali mezzi, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987, ciò in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA.

L'articolo 5 dispone la proroga fino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, delle disposizioni, comprese quelle concernenti agevolazioni fiscali, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, con effetto dal 1° novembre 1985.

L'articolo 6 stabilisce l'entrata in vigore delle norme del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 6 novembre 1985.

La 6^a Commissione ha esaminato alcuni emendamenti diretti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Il primo articolo aggiuntivo, proposto dal Governo, autorizza l'Amministrazione auto-

noma dei monopoli di Stato a continuare la corresponsione dell'indennità sostitutiva del trasporto dei generi di monopolio a favore delle rivendite dopo il 31 dicembre 1985 e fino al 30 giugno 1986. Dopo un intervento del senatore Pintus circa l'interpretazione dell'ottavo comma dell'articolo 126 del Regolamento, la Commissione a maggioranza approva l'emendamento.

Il secondo articolo aggiuntivo, proposto in Commissione dai senatori Bonazzi, Vitale e Pintus, è diretto a determinare l'ambito di applicazione temporale delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, riguardo all'imposta di registro sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con riferimento alle riunioni avvenute anteriormente al decreto stesso senza ripetizioni di imposte già pagate. La Commissione unanime approva l'emendamento.

Onorevoli senatori, nel concludere la relazione vi preciso che la 6^a Commissione ha approvato, a maggioranza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. Pertanto vi invito ad approvare, con tutte le modificazioni illustrate, il disegno di legge n. 1559 che converte in legge il decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, con l'assorbimento del disegno di legge n. 1530. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pintus. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la proroga del vigente sistema di esazione delle entrate patrimoniali dello Stato a mezzo di esattorie è frutto autunnale. Anche quest'anno, infatti, puntualmente, come era accaduto nel novembre del 1984 e l'anno precedente, all'arrivo dei primi freddi, mentre si mettono sui letti le coperte di lana, ci si accorge che deve onorarsi quell'ingombrante impegno, assunto all'atto del varo della riforma tributaria, di smantellare l'ormai anacronistico e costosissimo sistema di esazione che tutti riconoscono non essere più

in sintonia con le esigenze di quella che, con felice espressione, il ministro Visentini ebbe a definire la rivoluzione copernicana dei rapporti tra cittadino e fisco. Prima infatti — ricordava il ministro Visentini — era il fisco che andava a cercare i contribuenti; con la riforma è accaduto che dovesse avvenire esattamente il contrario.

A questo punto viene meno la necessità di avere un sistema che era congruo rispetto all'esigenza di inseguire i cittadini contribuenti ma non lo è più nel momento in cui sono i cittadini che devono andare dal fisco attraverso la dichiarazione dei redditi. Le raccomandazioni della Commissione per la riforma tributaria — quella che viene comunemente chiamata Commissione dei trenta — perchè si procedesse nei termini più brevi ad una revisione di tale sistema, le discussioni parlamentari che si sono succedute nel tempo, le raccomandazioni, le proteste in tutti questi anni non sono servite a niente. La legge Sella n. 192, vecchia di 116 anni, continua a resistere e continua soprattutto a proteggere i suoi figli prediletti, cioè gli esattori.

Nel riandare agli appunti dei miei precedenti interventi in quest'Aula sullo stesso argomento devo confessare di essere stato colto da un attimo di smarrimento e da una violenta crisi di rigetto, tanto mi sono apparsi ripetitivi gli argomenti che avrei dovuto esporre rispetto a quelli già usati — con assai scarso successo, se è vero che sono qui a ripeterli — nel più recente passato. Avevo quindi già deciso di rinunciare a questo mio intervento e di risparmiare in tal modo all'Assemblea la noia di sentire ancora una volta le stesse cose. Qualcosa mi ha però fatto cambiare idea.

Vedete, colleghi, io sono e rimango fermamente convinto che l'attività di riscossione dei tributi erariali mediante ruoli da parte degli esattori sia attività ormai tanto marginale nel sistema instaurato dopo la riforma, da poter tranquillamente essere esercitata dagli stessi uffici finanziari che procedono all'accertamento.

Conosco, e scontro l'obiezione: il Governo, nella relazione al disegno di legge n. 1833, atti della Camera, ha escluso categoricamen-

te tale possibilità con il rilievo che l'inefficienza dell'amministrazione nell'esperimento delle azioni esecutive indurrebbe una contrazione degli adempimenti volontari dei contribuenti, «con conseguente», dice la relazione, «grave pregiudizio per la certezza del gettito tributario».

L'argomento, mi si perdoni, mi pare abbastanza debole, ma non è evidentemente questa la sede per affrontare un simile problema e per concludere, eventualmente, che è stata saggia la scelta operata nel 1871 di abbandonare un sistema di riscossione per mezzo di impiegati governativi che nel Regno di Sardegna aveva funzionato più o meno bene per oltre 50 anni, e che nel Ducato di Parma era stato introdotto nel marzo del 1832. Se ne accenno qui, non è soltanto per sottolineare che gli inconvenienti del sistema di riscossione per mezzo di appaltatori in funzione presso lo Stato pontificio, il Lombardo-Veneto, il Ducato di Modena, avevano suscitato dubbi e perplessità, dubbi che del resto emergono abbastanza chiaramente dalla discussione alla Camera dei progetti di legge poi trasfusi nella cosiddetta «legge Sella» n. 192 del 1871.

No, onorevoli colleghi, non si tratta solo di questo; si tratta, piuttosto, di constatare che a distanza di quasi tre lustri dall'emanazione della legge delega per la riforma tributaria, e dopo oltre dieci anni di vigenza delle varie proroghe concesse dal Governo, prima, e dal Parlamento più tardi, non si disponga ancora di dati attendibili ufficiali per poter effettuare un calcolo, sia pure approssimativo, di quel che rende e di quel che costa — ed è costata — al paese la sopravvivenza della gestione esattoriale.

È stata appunto questa la domanda che ho posto al rappresentante del Governo in Commissione finanze e tesoro. La risposta è stata fornita, ma non è nè completa, nè chiara; essa è, infatti, parziale, perchè, con riferimento ai ruoli esattoriali, si sommano ruoli erariali e ruoli non erariali, e si indica un numero di articoli della ragguardevole entità di 56.749.190. Ciò sembra abbastanza incredibile, perchè non sembra possibile che in un anno possono esservi state, da parte degli esattori, quasi 57 milioni di riscossioni. La

risposta inoltre non è chiara, perchè il Governo parla di carico e non di riscossioni effettive. I dubbi sono però destinati ad aumentare ove si consideri che, a fronte di un carico complessivo annuo indicato in 52.910 miliardi per il 1984 (comprensivo cioè delle somme riscosse attraverso ruoli e di quelle riscosse come tangente sui versamenti diretti), si registra un importo quasi doppio (per la precisione 99.427 miliardi) indicato dal Ministero delle finanze in relazione alle sole entrate tributarie erariali e per il solo periodo gennaio-agosto 1984. Il gettito dei primi otto mesi del 1984, delle sole imposte sul patrimonio e sul reddito (51.937 miliardi), risulta quasi uguale al carico globale dell'intero anno come indicato dall'informativa del Ministero: 52.910.679.060.691 lire.

Occorre precisare, a questo punto, che nel periodo gennaio-agosto del 1984 il gettito dei ruoli è stato — sempre secondo i dati forniti dal Ministero — di 650 miliardi per IRPEF, di 127 miliardi per IRPEG e di 238 miliardi per ILOR, per un totale di 1.015 miliardi. Per arrivare ai 5.262 miliardi indicati in Commissione, ne mancano ancora 4.247 che è dubbio possano essere ascritti ad entrate non erariali o anche soltanto all'ultimo quadrimestre del 1984. Sul carico quindi i conti non tornano. Se poi, da tale voce, che non si sa ancora se indichi le somme effettivamente riscosse oppure, come sembra più probabile, quelle iscritte a ruolo, la cui percezione è solo sperata, non si sa con quale fondamento, atteso il relevantissimo numero di partite inesigibili, si passa a esaminare la posta relativa agli aggi, le sorprese sono destinate ad aumentare.

Il Ministero delle finanze non dà notizia dell'entità delle somme versate nel 1984 a titolo di integrazione e di indennità annuale a favore degli esattori; dice solo che gli aggi versati per le riscossioni mediante ruoli sono stati dell'importo di 180 miliardi e che sui versamenti diretti effettuati dai cittadini e sulle ritenute sulle retribuzioni la tangente degli esattori è stata di 826 miliardi e 679 milioni. In totale quindi, in base ai dati forniti dal Ministero, gli esattori avrebbero percepito, a titolo di aggio, una somma corrispondente a 1.006 miliardi.

Ebbene, onorevoli colleghi, come la met-

tiamo con le cifre indicate invece nella relazione della Corte dei conti? Leggiamo insieme il testo della relazione sul consuntivo di bilancio per il 1984. Dice la Corte dei conti: «Altra rilevante voce di spesa del Ministero delle finanze è costituita, come già accennato nel precedente paragrafo, dagli aggi corrisposti agli esattori (capitolo 4667) che nell'esercizio hanno segnato una flessione in termini di stanziamento cui si è contrapposta una impennata in termini di pagamento (1.988 miliardi). Ad essi si sono aggiunti 38 miliardi a carico del capitolo 4666, relativi alle somme dovute agli esattori delle imposte dirette per minori aggi percepiti». Ma allora che cifre sono state date alla Commissione? Questi, onorevoli colleghi, non sono giudizi espressi dalla Corte dei conti, sono cifre e le cifre non si possono smentire. Infatti 1.988 più 38 fa 2.026 miliardi, più del doppio rispetto alla somma di 1.006 miliardi, 771 milioni e 384.933 lire, indicata nel riepilogo del carico e dell'aggio 1984, compresa la regione Sicilia.

In questo quadro di obiettiva incertezza, sulla quale non ci può essere smentita a meno che non arrivino dati diversi, si pongono in modo vieppiù inquietante gli interrogativi che si sono posti in Commissione: quanto costa questo sistema di riscossione? Quanto rende? Chi ha interesse a tenerlo in vita? Quanto si prevede possa durare ancora nel tempo? So bene quali sono le obiezioni che vengono mosse a questo modo di ragionare. La prima obiezione è che non è tutto oro quello che luccica, secondo l'antico proverbio. È ben noto che 45 esattori hanno rinunciato alla gestione negli anni passati, di cui 21 nella sola provincia di Cosenza, e la collocazione geografica può dirla lunga circa le cause dell'ablazione.

So anche che la Società esattorie vacanti, rilevataria per legge di buona parte delle esattorie chiuse dai titolari, ha chiuso i propri bilanci in costante e crescente passivo, secondo i dati forniti dall'amministrazione. Questo però non vuole ancora dire che altre esattorie non lucrino spesso in modo cospicuo grossi vantaggi e non si assicurino, con il protrarsi della proroga, rilevanti rendite parassitarie.

Ho parlato, nel corso della discussione sui

presupposti di costituzionalità del decreto-legge oggetto di conversione, di partito degli esattori, un partito che, a parer mio, lavora nell'ombra per ritardare o, al limite, per scongiurare l'approvazione della riforma. Ebbene, questo partito ha colpito ancora. Il decreto-legge del Governo, nel fissare il limite massimo di incremento degli aggi al 6 per cento, aveva da un lato sancito il definitivo abbandono di quel perverso meccanismo di determinazione delle integrazioni di aggio introdotto dal decreto del 1977 e aveva, dall'altro, come alla mia parte politica sembra corretto, stabilito che la comparazione fra le entrate degli esattori per aggio e quelle per integrazione nelle due annualità, 1985 e 1986, doveva aver luogo separatamente, stabilendo obblighi di restituzione e di integrazione rispettivamente a carico dell'esattore e dello Stato. Non era molto, ma almeno era qualcosa, era il segno che si voleva porre un freno, un limite all'incremento di una rendita costituita da tutti i contribuenti e percepita dagli esattori senza corrispettivo di lavoro. All'aumento degli aggi oltre il limite programmato — questo secondo il testo del decreto-legge — poteva infatti non corrispondere un aumento di integrazione corrisposta a titolo di risarcimento allo stesso esattore e quest'ultimo, se non gli era conveniente, poteva rinunciare.

A questo punto, mi permetta il relatore, non riesco a capire — posto che si sono create condizioni più favorevoli — la ragione di un'ulteriore proroga predisposta dalla vigente normativa. Sono proposte migliorative nell'interesse degli esattori. È però subito arrivato, e non è difficile immaginare da chi ispirato, un emendamento apparentemente proposto dal relatore, ma in effetti attribuibile al Governo, per sancire, con il voto della Commissione, che i benefici a favore degli esattori debbono essere cumulati; però non è chiaro con quale costo per la collettività!

A tale emendamento, che contrariamente a quanto asserito dal Governo si colloca al di fuori della *ratio legis*, siamo stati e continuiamo ad essere contrari. All'interno di tale provvedimento, l'avvertimento di vago sapore intimidatorio, e cioè che senza esatto-

rie la patria è destinata a cadere nel caos, ci preoccupa ma non più di tanto. Se le cifre che ho indicato sono esatte — e non vengono smentite, ma questa volta ciò deve avvenire in modo serio e con dati attendibili — ciò significa che per riscuotere attraverso ruoli esattoriali poco meno di 1.200 miliardi di lire di entrate erariali l'amministrazione paga oltre 2.000 miliardi, il che, come esattamente ha rilevato la Corte dei conti, rappresenta oltre un quinto delle uscite totali del Ministero delle finanze interessato alla riscossione.

Sotto questo profilo dell'incertezza delle cifre disponibili e dell'incertezza circa la definitività di questa ulteriore proroga del regime transitorio delle gestioni esattoriali, il giudizio che la mia parte politica esprime sul provvedimento non può che essere negativo, tanto più se dovessero trovare conferma ufficiale le notizie riportate dalla stampa quotidiana circa l'intenzione del Governo di ridurre alla metà i rimborsi per il *fiscal drag*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Biglia. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel mio intervento mi occuperò soltanto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 597, articolo 3 che contiene per intero il disegno di legge n. 1530. In sostanza, nel decreto-legge è contenuto per intero il testo del disegno di legge già all'esame del Senato.

Questo articolo 3 sembra avere un contenuto che non è molto coerente con il titolo del provvedimento, giacché tale titolo sembra far riferimento a proroghe di termini per consentire la continuità dell'esazione delle imposte, mentre noi ci accorgiamo che all'interno dell'articolo 3 vi sono anche disposizioni di carattere sostanziale. Infatti, tale articolo prende in esame le tasse automobilistiche e, in primo luogo, proroga da due a tre anni il termine per l'esazione di tale tipo di imposte. Fin qui rientreremmo nella materia enunciata nel titolo del disegno di legge in esame. Però, tale articolo introduce qualcos'altro estendendo, per esempio, a nuove categorie di autoveicoli uno strano

istituto che è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Qual è questo strano ed inusitato istituto giuridico? Tale istituto tende a far conseguire alla violazione di una norma fiscale non soltanto procedure per il recupero delle imposte evase, non soltanto sanzioni che puniscano l'evasore magari anche in sede penale, ma addirittura un provvedimento che incide sullo *status* giuridico del bene. Infatti, già nella legge del 28 febbraio 1983, n. 53, si dice che, in mancanza di certi pagamenti della tassa di circolazione, il bene iscritto nel pubblico registro automobilistico, cioè l'autoveicolo, viene da esso cancellato. In sostanza questo bene cessa di essere un autoveicolo e diventa un carretto, un qualche cosa che non è più assoggettato alla legislazione prevista per gli autoveicoli.

Mi soffermerò su quanto vi è di aberrante in questo principio, cioè il fatto di far conseguire una modifica di stato giuridico, e, quindi, in estrema ipotesi — che poi non è tanto estrema — la privazione di diritti già appartenenti al cittadino, senza alcuna indennità di espropriazione, che conseguono allo stato giuridico che il bene ha in quanto bene iscritto nel pubblico registro automobilistico, da una violazione di carattere fiscale.

Farò un esempio: sarebbe come dire che, come conseguenza del mancato pagamento dell'ILOR derivante dai redditi da fabbricati, quel fabbricato per il quale è stata evasa l'ILOR viene cancellato dal registro tenuto presso la conservatoria immobiliare e cessa di beneficiare perciò dello stato giuridico di bene immobile, con tutto quello che ne consegue. Qualcosa del genere nel nostro ordinamento è già accaduto durante l'ultima guerra. Allora era stato previsto che non registrando nel termine fisso i preliminari o le scritture private di vendite immobiliari, non sottoponendole a tasse di registro entro 20 giorni, si produceva la nullità dell'atto. Questa norma era evidentemente diretta ad evitare gli effetti inflattivi della circolazione occulta dei beni immobili: si voleva che la vendita di questi beni venisse fatta alla luce

del sole, proprio per poter colpire gli eventuali guadagni di chi commerciava in questi che, in tempo di guerra, erano considerati beni rifugio. Si trattava allora di una norma giustificata dalle necessità della finanza della guerra e del dopoguerra, come tale giustificata anche dagli studiosi della materia (ricordo in proposito un famoso libro del Borgatta), ma che è stata criticata dalla dottrina civilistica italiana che ha considerato aberrante il fatto di punire con una sanzione di nullità di diritto sostanziale un'evasione di carattere fiscale.

Che cosa avviene con la legge del 1983 che questo decreto tende ad applicare su più vasta scala? Avviene, ad esempio, che questi autoveicoli per i quali non è stata pagata in determinati anni la tassa di circolazione vengono cancellati dal registro. Conseguentemente, se quel bene è gravato da un'ipoteca automobilistica si estingue l'ipoteca. Se quel bene quindi ha costituito oggetto di una garanzia e ha consentito al proprietario di beneficiare di un finanziamento, automaticamente esso si estingue. Altra conseguenza: se quel bene circola nonostante il mancato pagamento della tassa, esso non beneficia più dell'assicurazione obbligatoria, e perciò se questo autoveicolo che viene cancellato dai registri automobilistici continua a circolare e produce incidenti non si può più invocare la legislazione che esiste per gli autoveicoli regolarmente registrati. Qual è la conclusione di questo discorso? La conclusione è che il legislatore ha tanti mezzi a disposizione per conseguire l'incasso delle imposte. Con la legge del 1983 il legislatore è anche ricorso al mezzo di trasformare la tassa di circolazione in tassa sulla proprietà. Infatti la tassa non è più configurabile come un onere per poter circolare, ma si deve pagare quell'imposta in quanto si è proprietari di un autoveicolo. Questo è ancora lecito perchè il legislatore può imporre una tassa sulla proprietà. Invece non è lecito affermare *a posteriori* che chi non ha pagato la tassa di circolazione negli anni successivi al 1977 — allora si trattava della tassa di circolazione, non della tassa di proprietà — e non l'ha pagata neppure per il 1983, debba veder cancellato il bene dal registro automobilistico. L'enor-

mità delle norme contenute in questo decreto-legge consiste nell'estendere la categoria di beni che possono essere colpiti da questa sanzione di carattere sostanziale. Infatti la legge n. 53 del 1983 prevedeva questa sanzione nel caso in cui non fosse stata pagata la tassa di circolazione nei periodi successivi al 1977 e nel 1983. Con il decreto al nostro esame si aggiunge che si incorre in questa sanzione anche se non si è pagata la tassa nel 1978 o nel 1979. Perciò chi non ha pagato la tassa di circolazione nel 1978, nel 1979 e nel 1983 si vede parificato a chi non ha mai pagato la tassa di circolazione per tutto il periodo successivo al 1977.

Si potrebbe affermare che, con questo decreto-legge, si introduce la possibilità di opposizione che non era prevista dalla legge del 1983. Questo istituto, però, è introdotto con uno strano meccanismo: si stabilisce infatti un termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla pubblicazione degli elenchi degli autoveicoli da cancellare dal registro, e si prevede che entro questo termine possono essere esperite tre azioni. La prima azione compete al proprietario che vuole includere il suo autoveicolo nell'elenco di quelli da cancellare, ove mai l'autoveicolo fosse stato escluso dall'elenco e il proprietario voglia liberarsene. Questa è una ben strana preoccupazione: se lo Stato non è riuscito ad individuare questo bene e ad includerlo nell'elenco, mi sembra strano che il cittadino che desidera disfarsene debba sopportare un termine perentorio di 30 giorni per farlo.

Non voglio soffermare la mia attenzione su questo punto, ma sugli altri due istituti previsti da questo decreto-legge, che sono esperibili sempre nel termine perentorio di 30 giorni: il primo istituto è denominato opposizione e il secondo richiesta di mantenere iscritto l'autoveicolo nel registro automobilistico. Questo sembrerebbe svuotare di contenuto le affermazioni che ho fatto prima, ma così non è e ciò è stato confermato anche dalle parole del relatore. Infatti si può fare opposizione soltanto se si può dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto da chi ha provveduto ad includere l'autoveicolo nell'elenco, la tassa di circolazione per il

periodo successivo al 1977, oppure nel 1978, nel 1979 o nel 1983 è stata pagata. Non si vuole perciò far salvo il diritto del cittadino che vuole mantenere l'autoveicolo iscritto nel pubblico registro anche a costo di pagare tutte le tasse che sono dovute per il periodo in cui questa imposta è diventata tassa sulla proprietà. Quando questa era semplicemente una tassa sulla circolazione se l'autoveicolo non aveva circolato o non si poteva provare che aveva circolato, non si poteva pretendere la tassa stessa. Faccio presente che poi, quando si parla di circolazione, si intende far riferimento alla circolazione sulle vie pubbliche perchè sulle strade poderali fino al 1983 si poteva circolare senza pagare alcuna tassa di circolazione e, quindi, tanti veicoli che vengono utilizzati nelle strade private, nelle strade interne eccetera, non erano tenuti ad alcun pagamento. Questa opposizione, dunque, è una opposizione che non aggiunge niente, consente solo di evitare un errore, ma rimane fermo il principio che, se non è stata pagata la tassa di circolazione, consegue la cancellazione del bene dal Pubblico registro automobilistico.

L'altro mezzo che viene offerto al cittadino è la possibilità, sempre nel termine dei trenta giorni, di chiedere che l'autoveicolo rimanga iscritto al pubblico registro automobilistico, ma in questo caso si pretende dal cittadino stesso che paghi tutte le tasse dal 1983 in poi. Praticamente, si chiede, per tutto il periodo in cui il cittadino è stato proprietario del bene, anche se non ha circolato, anche quindi se non ha dato luogo al presupposto che allora era necessario per il pagamento della tassa di circolazione, che il cittadino stesso paghi queste imposte al fine di perseguire il beneficio di conservare un diritto che è già acquisito.

Questo meccanismo a noi sembra contrario anche ai principi tutelati dalla Costituzione, cioè ai principi di proprietà. Lo Stato può giustamente chiedere proroghe per avere i termini necessari per continuare nell'esazione delle imposte, può chiedere anche in questa materia di portare da due a tre anni il termine per la riscossione delle imposte, ma non può far discendere una normativa che riguarda lo stato giuridico di un

bene dalla violazione di norme di carattere fiscale, quando potrebbe invece procedere al sequestro dell'autoveicolo, ad esempio, alla vendita all'asta di esso, incassando in tal modo la tassa di circolazione. Se accettassimo una impostazione di questo genere, andando avanti vedremmo cancellare dalla conservatoria dei registri immobiliari anche i fabbricati per i quali non viene pagata l'ILOR.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Vitale. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, non vi è dubbio che la tentazione di rifare, sia pure in maniera non approfondita, la storia tormentata e lunga di questa vicenda del sistema della riscossione dei tributi nel nostro paese — cosa che peraltro, con una puntualità che condivido, ha già fatto il collega Pintus — è una tentazione forte, ma che riuscirò a dominare. Però, è certo che un giorno, e credo che questo giorno possa venire presto come mi auguro (nel senso che vi è in discussione presso la 6^a Commissione un disegno di legge di riforma già approvato dall'altro ramo del Parlamento, disegno di legge che spero verrà discusso rapidamente per essere inviato all'Assemblea), avremo modo e necessità, peraltro, di rifare tale storia e di scriverla.

Prima di affrontare alcune questioni in un breve intervento, voglio dire che mi sembra di dover subito affermare di condividere perfettamente alcune questioni e alcuni interrogativi inquietanti che sono stati posti, non soltanto durante il dibattito odierno, ma anche in Commissione, con dovizia di documentazione e di cifre, dal collega Pintus. Mi preme dire subito che condivido tali preoccupazioni, e mi associo agli interrogativi che egli poneva al Ministro ed al Governo, augurandomi davvero che, prima che si concluda questa discussione, il Governo possa dare risposte chiare per tranquillizzare il Parlamento e l'opinione pubblica sulle questioni che sono state sollevate e che non sono di poco conto.

Mi limiterò, signor Presidente, a svolgere alcune considerazioni che ritengo opportune.

Anzitutto, vorrei far presente che, come i colleghi membri della 6^a Commissione sanno, il 22 maggio di quest'anno la Commissione finanze e tesoro del Senato, dopo aver acquisito i pareri della 1^a Commissione, della 5^a Commissione e della Commissione lavoro e dopo — mi permetto di ribadirlo — reiterate richieste che sono state avanzate dal Gruppo comunista, così come risulta in termini assai chiari negli atti della Commissione finanze e tesoro del Senato, ha dato avvio all'esame del disegno di legge n. 1559, d'iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede referente alla Commissione di merito del Senato in data 20 febbraio 1985.

La discussione di questo provvedimento, che appunto attribuisce la delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi, è cominciata — ripeto — in Commissione il 22 maggio, ed è proseguita nelle sedute dell'11, 12 e 18 giugno e ancora nelle sedute del 17 e 24 luglio. Si sono svolte alcune audizioni, si è conclusa la discussione generale, si è avuta anche la replica del Ministro, e il Gruppo comunista ha presentato, fin dalla penultima seduta della Commissione, una serie di proposte di modifica che la mia parte politica intende appunto apportare al disegno di legge in questione.

Ma devo dire in questa sede — perchè da qui bisogna partire per capire perchè si arriva oggi ad un'ulteriore proroga dell'attuale sistema di riscossione dei tributi — e con molta chiarezza, perchè questo è uno dei momenti in cui ognuno deve assumersi la responsabilità che gli compete, che abbiamo assistito ad una latitanza totale da parte della maggioranza e ad un totale disinteresse da parte del Governo su tale questione, latitanza e disinteresse tali da dare corpo come veniva detto anche dal senatore Pintus, al di là della reale esistenza di questo fatto, al sospetto, da varie parti avanzato, che si sia già rimesso in movimento quello che da qualche parte è stato definito il «partito

degli esattori», con l'intento — fin qui riuscito, bisogna riconoscerlo — di impedire l'approvazione del disegno di legge n. 1159, di dare vita alla riforma e quindi di attuare un

riordino del sistema di riscossione a costi più bassi per lo Stato e con criteri di maggiore trasparenza, criteri di cui da tempo ormai viene riconosciuta l'urgente esigenza.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue VITALE). Ora, invece, ci troviamo questa sera, così come ci siamo trovati nei giorni scorsi in Commissione, di fronte ad una ulteriore richiesta di proroga da parte del Governo, proposta con il disegno di legge n. 1559, concernente la conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette.

Tale proroga viene proposta, si potrebbe affermare, da parte del Governo per ragioni di forza maggiore. È infatti lecito chiedersi (e chiederlo a noi che stiamo facendo questo tipo di osservazioni): ma si può sospendere il servizio?

Tuttavia, vorrei dire, signor Presidente, onorevole Ministro, che anche da parte nostra ci sembra lecito chiedere quando sarà posto fine a questo scandalo di continue proroghe, quando si finirà con questo tipo di atteggiamento, che ha creato in tutti questi anni un elemento di turbativa anche sul piano della cosiddetta questione morale soprattutto in alcune realtà di questo paese e — lo dico da siciliano — particolarmente in Sicilia.

Per di più questa proroga ci viene proposta in un contesto anch'esso ormai famigerato e abusato nel Parlamento del nostro paese, unitamente ad altre iniziative, sulle quali si può essere anche d'accordo. Si determina dunque una situazione per cui l'atteggiamento del Gruppo comunista deve essere giustamente ed opportunamente articolato ma alla fine complessivamente critico. Quindi la contrarietà su alcune questioni, come appunto la proroga proposta dell'attuale sistema di riscossione dei tributi, si intreccia con l'assenso su altre, come quella del differimento di taluni termini in materia

tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, in Commissione abbiamo sollevato alcune obiezioni che in minima parte — mi pare di aver capito — sono state accettate dal relatore e dal Governo. Per altre questioni il sottosegretario Lombardi, che ha seguito la discussione del provvedimento in Commissione, a nome del Governo si è riservato di dare una risposta in questa sede, in Aula, nel corso della discussione del provvedimento.

In questo senso, nel senso dell'impegno ad una risposta che il Governo ha assunto, noi abbiamo ribadito le nostre posizioni e presentato alcuni emendamenti. Li discuteremo e verificheremo questa volontà.

Tuttavia, per lealtà e per chiarezza voglio dire subito che, pur valutando ed eventualmente apprezzando le risposte in ordine alle questioni da noi poste, rimangono valide a nostro giudizio tutte le ragioni della critica di fondo che avanziamo per il metodo seguito e per i contenuti di questo provvedimento, che restano immutate, quale ad esempio l'onerosità dei costi del servizio di riscossione. Tra l'altro abbiamo proposto con un nostro emendamento una riduzione ed una diversa utilizzazione di essi — al momento opportuno vedremo in che misura — e constateremo quale sarà l'atteggiamento del Governo.

Ma per lealtà voglio tornare ad affermare subito — e concludo — che il nostro atteggiamento finale sul provvedimento, il nostro voto non può che essere di astensione perchè non vogliamo assumerci responsabilità che non sono nostre; un'astensione con un significato fortemente critico per le antiche e

presenti responsabilità del Governo e della maggioranza che anche attraverso questo nostro atteggiamento devono restare ed apparire tali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ringraziare coloro che sono intervenuti (i senatori Pintus, Biglia e Vitale) e rifarmi a quello che, con una certa ampiezza, ho espresso in sede di relazione.

Penso e credo che il Governo darà una puntuale risposta circa la questione degli aggi e delle riscossioni al senatore Pintus, se non oggi almeno in altra sede con termini precisi. Debbo ripetere che l'emendamento proposto dal relatore in merito agli aggi indubbiamente agevola e migliora la dizione letterale del testo del decreto, forse agevolando le piccole esattorie, non certamente le grosse esattorie.

Per quanto riguarda la critica all'articolo 3, proposta dal senatore Biglia, devo dire che, certo, la tesi che ha sostenuto è suggestiva dal punto di vista dottrinario-giuridico, ma non c'è dubbio che dobbiamo rifarci alla legge del 1983 che ha convertito in legge il decreto del dicembre 1982: noi, su quella base, abbiamo proposto le risultanze, sia in Commissione che in Aula.

Al senatore Vitale debbo rispondere con le stesse argomentazioni che ho espresso per la questione delle esattorie; certo, siamo tutti in attesa di riordinare la situazione della riscossione dei tributi erariali; prima ci accingiamo a varare i disegni di legge che abbiamo, uno qui al Senato, e uno alla Camera (ha ricordato il senatore Vitale che ne esiste uno anche qui al Senato, per un certo riordino), prima discutiamo di questi disegni di legge, ripeto, e prima sistemiamo la questione delle esattorie. È indubbio che, nell'imminenza della scadenza del termine, dobbiamo anche preoccuparci di tutti i dipendenti delle esattorie, che hanno bisogno e diritto di avere anche loro il riordino della attuale loro posizione; la proroga, quindi, serve anche per questo.

Detto ciò, mi rimane soltanto da ringraziare ancora una volta gli intervenuti alla discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevole relatore, onorevoli senatori, ringrazio assai vivamente la Commissione e il relatore dell'esame che hanno svolto, degli approfondimenti dati e delle modifiche che la Commissione ha ritenuto di proporre al testo del provvedimento governativo e che mi auguro siano migliorative — direi che per definizione dovrebbero esserlo, per l'autorità del Parlamento, che è supremo giudice di fronte alle proposte governative che, evidentemente, ha ritenuto inadeguate sui punti che ha modificato — e ringrazio anche i senatori che sono intervenuti nel dibattito.

Devo premettere che, per quanto riguarda i dati, essi sono stati tutti forniti, e non possono qui essere ripetuti con operazioni aritmetiche, alla Commissione dal Sottosegretario, onorevole Lombardi, che vivissimamente ringrazio ancora una volta della collaborazione amichevole, affettuosa e tecnicamente di grande rilievo che dà al Ministero delle finanze e a me personalmente; forniremo una documentazione scritta analitica perchè in questo momento sarebbe troppo lungo ripetere i vari elementi.

Mi limito, quindi, ad una considerazione politica, anche perchè io ho sentito — e ognuno assume il tono che vuole, evidentemente, o che ritiene, o quello che la propria voce può comportare — certe affermazioni indignate che, mi sia consentito dire, sono alquanto fuori luogo. Si è parlato di interrogativi inquietanti, ma cari signori, sono io che pongo gli interrogativi inquietanti, perchè il Governo ha presentato un disegno di legge per superare il sistema esattoriale definendolo preistorico, assurdo, incompatibile con l'attuale legislazione tributaria. Lo ha presentato da un anno e mezzo e la Camera lo ha approvato in tempi — data la vita parlamentare italiana — relativamente brevi. Ma quel provvedimento giace da 10 mesi

in questo ramo del Parlamento. E allora sono io che pongo l'interrogativo sul perchè il provvedimento non sia stato approvato. (*Interruzione del senatore Cannata*).

E soggiungo che alla Camera il provvedimento camminò con relativa celerità per un apporto molto costruttivo, anche se correttivo in alcune parti, e con discussioni vivaci, che diedero alcuni parlamentari comunisti o della Sinistra indipendente. L'onorevole Visco, amico e collega carissimo, diede un apporto di grande importanza e del resto era stato redattore di precedenti testi più o meno sulla stessa linea di quello governativo, con alcune varianti, alcune delle quali sono state accettate ed altre no. Posso ricordare anche l'onorevole Bellocchio e l'onorevole Triva. Comunque il provvedimento andò avanti.

Non spetta a me valutare cosa sia successo qui in Senato. Spetta a me ripetere che ho chiesto in tutti i modi che il provvedimento andasse avanti, ma le stesse parti politiche alle quali appartengono gli onorevoli Visco, Bellocchio e Triva hanno prospettato qui in Senato un sistema completamente diverso da quello approvato alla Camera e questo è un modo per bloccare tutto. Si propone infatti un sistema di assoluta nazionalizzazione. E ci sono due modi per bloccare i provvedimenti in sede parlamentare: adottare tempi lunghi e proporre in seconda lettura stravolgimenti tali da dover buttare per aria il testo presentato e iniziare l'esame come se si trattasse di una nuova iniziativa parlamentare. (*Interruzione del senatore Cannata*).

Allora chiedo che questo provvedimento, presentato dal Governo e approvato dalla Camera, con l'astensione, se non erro, dei rappresentanti della Sinistra indipendente e del Partito comunista, vada avanti in questo ramo del Parlamento. In questo modo si evitano provvedimenti di proroga. Faccio presente che vi sarà non solo la proroga di quest'anno, ma anche quella dell'anno prossimo perchè siamo al mese di novembre e si tratta di un provvedimento abbastanza complesso.

Ho partecipato alla discussione generale intervenendo più volte e ho visto che erano

sfuggiti punti essenziali che poi sono stati chiariti. Si era ritenuto, per esempio, che si trattasse di pagamenti a piè di lista mentre si prestabiliscono con criteri obiettivi i costi medi valutabili per certi servizi, cioè in modo forfettizzato e poi l'esattore che lavora meglio ha un guadagno, quello che lavora peggio ci rimette, ma non vi è affatto il piè di lista.

Questa è una delle cose dette per bloccare l'iter del provvedimento, con un'affermazione quindi assolutamente non rispondente al vero. Ma questo punto è stato superato. Tuttavia, siccome si tratta di un provvedimento di delegazione, quando sarà approvato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, semmai accadrà che questo ramo del Parlamento lo approvi, occorrerà il tempo necessario per tradurre le norme di delegazione in norme delegate, anche se nel momento in cui si chiedono norme di delegazione si ha un'idea abbastanza precisa di quelle che dovranno essere le norme delegate.

Inoltre è prevista l'istituzione della commissione, oltre a tutte le valutazioni che debbono essere fatte sui costi dei vari servizi e sui sistemi di remunerazione e quindi non avendo il Parlamento consentito che il provvedimento, che costituisce una profonda revisione del sistema esattoriale italiano — qualcuno ha parlato di rivoluzione: a me non fa paura questa parola, si tratta di un cambiamento sostanziale — andasse avanti, non essendovi alcuna probabilità che il provvedimento sia pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* domani, il Parlamento sarà costretto a stabilire, l'anno prossimo, un'altra proroga.

Concludendo, mi auguro che finalmente il provvedimento di riforma delle esattorie, che costituisce un atto di elementare dovere rispetto alla nuova struttura dei tributi, come ha ricordato il senatore Pintus, richiamandosi anche ad una mia affermazione — e di questo lo ringrazio — possa trovare accoglimento in modo che questa sia, quanto meno, la penultima proroga.

Abbiamo cercato, con l'attuale proroga, di porre qualche remora con il limite del 6 per cento sugli aggi. La Commissione ha ritenuto di proporre qualche modificazione che non

mi pare così grave e così sostanziale in confronto alle linee che aveva proposto il Governo e che comunque dovrà costituire una remora agli interessi ad ulteriori proroghe o ad impedire la modificazione del sistema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari non notificano entro il 20 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito nel comma successivo, le disposizioni del predetto decreto-legge 18

ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi il riferimento agli anni 1983 e 1984 posticipato rispettivamente agli anni 1985 e 1986.

3. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi per ciascuna esattoria per l'anno 1986 può eccedere l'ammontare degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, maggiorato del 6 per cento; lo stesso limite si applica all'ammontare della integrazione o della indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

4. La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-*quater* e 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

5. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo della indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

6. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 31 dicembre 1985 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

7. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: «Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia»; tuttavia la disposizione recata dal comma 3 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

8. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze entro il 20 dicembre 1985 la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti: l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 6; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «20 novembre 1985» con le altre: «30 novembre 1985».

1.2

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, sopprimere le parole: «nonchè della integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954»; sostituire inoltre le parole: «nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1985» con le altre: «. Analogamente la integrazione e la indennità annuale spettanti per l'anno 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, non possono superare l'ammontare di quelle spettanti per il 1985 maggiorate nella stessa misura».

1.1/1

SEGA, VITALE, BONAZZI, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI, ALICI, MIANA

All'emendamento 1.1, sostituire le parole: «maggiorato del 6 per cento» con le altre: «maggiorato del 5 per cento».

1.1/2

SEGA, VITALE, BONAZZI, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI, ALICI, MIANA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1986 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1986 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 6 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1985. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le

modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, nel corso della mia relazione ho già illustrato l'emendamento 1.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, esso si illustra da sè.

* SEGA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel corso di mesi di discussione in sede di sottocomitato e all'interno della 6^a Commissione, il rappresentante del Ministero del tesoro ha caparbiamente respinto ogni richiesta di copertura finanziaria tale da consentire l'approvazione sia del disegno di legge n. 656 che di altri provvedimenti normativi per rendere giustizia ai mutilati di guerra già traditi dal Governo, il quale, in sede di attuazione della legge n. 533, disattese clamorosamente le prescrizioni del Parlamento stesso.

Per rendere giustizia ai mutilati di guerra, i quali in conseguenza anche di un assurdo meccanismo di indicizzazione hanno visto le loro pensioni perdere in tre anni il 39 per cento del potere d'acquisto rispetto alle altre pensioni dell'INPS e del Ministero del tesoro — va ricordato tra l'altro che un mutilato di prima categoria possiede una pensione base di 306.000 lire mensili — servono almeno altri 200 miliardi di lire rispetto a quelli già vincolati con la legge finanziaria del 1985. Ebbene, il rappresentante del Governo, e per la precisione il sottosegretario Ravaglia, ha respinto le richieste provenienti da tutti i Gruppi politici accampando l'impossibilità di reperire il necessario finanziamento. Tra l'altro egli si è rifiutato di prendere in considerazione una proposta del Gruppo comunista tendente a trovare tra le minori spese per gli esattori la cifra necessaria.

Con il presente provvedimento legislativo si proroga di un altro anno il sistema delle esattorie e viene previsto in favore degli esattori un aumento d'aggio del 6 per cento.

Altri colleghi hanno già sottolineato l'assurdità del pagamento dell'aggio sulle riscossioni che oggi avvengono quasi interamente per versamento diretto da parte del sostituto d'imposta, e all'esattore incombe solo l'onere di compilare una semplice reversale.

Ci appare pertanto esagerato applicare all'aggio per il 1986 un ulteriore aumento del 6 per cento, calcolando in questo modo per intero il previsto tasso di inflazione, senza però, nel contempo, defalcare nulla dei minori oneri e dei minori adempimenti determinati dalla semplificazione data dal versamento diretto da parte dei sostituti di imposta e dai crescenti versamenti diretti attraverso l'autotassazione.

Riteniamo che invece la proroga per un altro anno — e a quanto sembra il Ministro ci anticipa che probabilmente la proroga sarà non solo per il prossimo anno ma per un altro ancora — dovrebbe costituire l'occasione per lo Stato di incominciare a togliere parte dei vantaggi accumulati dagli esattori in tutti questi anni. Da qui il nostro subemendamento 1.1/2, tendente a ridurre l'aumento dell'aggio previsto dal 6 al 5 per cento. Altro vantaggio che proponiamo di cancellare con il subemendamento 1.1/1 è quello proposto dal relatore attraverso la prevista compensazione tra aggi ed indennità, proposta che comporta anch'essa un maggiore esborso a favore degli esattori.

L'approvazione di questi due emendamenti, onorevoli colleghi, senza mettere in discussione la solidità del sistema esattoriale e il funzionamento del meccanismo che purtroppo arcaicamente si protrae, consentirebbe di risparmiare qualche decina di miliardi che chiediamo siano destinati alla copertura di una parte del disegno di legge a favore di mutilati e invalidi di guerra. Certo, sono poca cosa, ma credetemi, onorevoli colleghi, non è demagogia. Al contrario, riteniamo che questi emendamenti, se approvati, rappresenterebbero un positivo segnale di moralizzazione e l'applicazione nel concreto della conclamata politica di rigore.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LAI, *relatore*. In merito ai subemendamenti 1.1/1 e 1.1/2, mi rendo conto del significato che il collega Sega vuole attribuire alle diminuzioni di aggi che propone ma devo confermare che non si tratta di aumento di aggi, ma di aggio globale complessivo attraverso le integrazioni o le indennità raggiunte dai nuovi ruoli del 1986, sino a un ammontare massimo del 6 per cento. Non si tratta di aumento di aggi, per cui non si può detrarre niente a quanto stabilito dal testo della legge.

Pertanto sono contrario al subemendamento 1.1/1 ed anche all'1.1/2, che riduce l'aumento dal 6 al 5 per cento.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Sono favorevole agli emendamenti 1.2 e 1.1 e contrario ai subemendamenti 1.1/1 e 1.1/2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal senatore Sega e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2, presentato dal senatore Sega e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Art. 2.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novem-

bre 1980 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui iniziano ad avere effetto le stesse modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990.

3. Fino alla stessa data indicata nel comma 2 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 3.

All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 51 è sostituito dal seguente:

«51. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»:

il comma 54 è sostituito dal seguente:

«54. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per i periodi fissi rela-

tivi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983»;

il comma 56 è sostituito dal seguente:

«56. Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma 52 hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione d'ufficio ai sensi del precedente comma 54. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Alla quarta riga, nell'alea, sostituire la cifra: «51» con la parola: «cinquantunesimo».

Conseguentemente sopprimere alla quinta riga, nel capoverso, la cifra: «51».

All'undicesima riga, nell'alea, sostituire la cifra: «54» con la parola: «cinquantaquattresimo».

Conseguentemente sopprimere alla dodicesima riga, nel capoverso, la cifra: «54».

Alla diciannovesima riga, nell'alea, sostituire la cifra: «56» con la parola: «cinquanta-seiesimo».

Conseguentemente sopprimere alla ventesima riga, nel capoverso, la cifra: «56».

Sostituire nell'ultimo capoverso le parole: «comma 52» con le altre: «comma cinquanta-duesimo» e le parole: «comma 54» con le altre: «comma cinquantaquattresimo».

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LAI, *relatore*. Ho già spiegato i motivi che mi hanno spinto a presentare questo emendamento. Si tratta semplicemente di una questione formale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 4 è il seguente:

Art. 4.

Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 5.

1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo fino al 31 ottobre 1985, con decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° novembre 1985, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

2. Alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali prorogate ai sensi del precedente comma, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire, in fine, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1986» con le altre: «e comunque non oltre il 30 giugno 1986».

5.1 VITALE, BONAZZI, CANNATA, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, ANTONIAZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CANNATA. L'emendamento che proponiamo si riferisce al punto 5 del decreto. Con esso si prorogano tutte le norme che contengono scadenze al 31 ottobre 1985 previste dal testo unico numero 218 del 6 marzo 1978

fino al 31 dicembre 1986. Una lunga proroga che riteniamo inutile e dannosa. Proponiamo, perciò, che la proroga non vada oltre il 30 giugno 1986.

Onorevoli colleghi, il fatto che la norma proposta nel decreto in discussione contiene in sé anche il limite dell'approvazione della nuova legge per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, non lo consideriamo un fatto rassicurante sulle reali volontà che esistono di superare rapidamente gli ostacoli che si frappongono all'approvazione della legge in parola e che già è stata approvata da questo ramo del Parlamento.

Ci troviamo di fronte a norme di cui ormai non contiamo più i rinvii, senza che sia stato mai compiuto alcun riesame critico della validità delle stesse. Per il modo in cui queste norme agiscono e si muovono nella drammatica situazione nel Mezzogiorno, potrebbero anche essere risorse sprecate — lo dico soprattutto a coloro che nella maggioranza grondano di tanto rigore quando si parla del bilancio dello Stato — o potrebbero agire negativamente nella realtà meridionale.

Perché si parla ancora di 14 mesi di proroga? Non si ha fiducia, onorevole Visentini, nella capacità della maggioranza? Perché lei si è risentito tanto delle critiche del senatore Vitale sul fatto che il disegno di legge n. 1559 al Senato non va avanti? Se l'onorevole Visentini ponesse mente ai problemi che sono insorti su quel provvedimento si accorgerebbero che i problemi sono all'interno della maggioranza. Infatti la responsabilità del fatto che il disegno di legge n. 1559 non sia approvato è della maggioranza, non certo degli emendamenti presentati dal Gruppo comunista del Senato. Onorevole Visentini, quando la maggioranza è convinta, nella normale regola parlamentare, della giustezza delle tesi che sostiene ed è unita non c'è bisogno che tutto venga messo nel cassetto e sia rinviato.

Ma esiste questa volontà politica unitaria nella maggioranza, ecco il vero problema, onorevole Visentini? Se il provvedimento non va avanti, lei protesti con la maggioranza, ma non venga qui a protestare verso i comunisti, che non si capisce perché non dovrebbero fare il loro mestiere. Se i comu-

nisti alla Camera hanno contribuito nella formulazione e nell'approvazione di questo provvedimento, non è scontato che i comunisti al Senato debbano mettersi il bavaglio, attendere e non compiere nessun tentativo, per contribuire a migliorare il provvedimento. Lo dica alla maggioranza di mettersi il bavaglio, di respingere i nostri emendamenti se non li ritiene giusti. Noi saremo come sempre rispettosi dei risultati del dibattito e dei risultati del voto. Questo è il rapporto che vi deve essere. Quando invece, come nel caso della 1559 o della nuova legge per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i problemi che insorgono inducono a mettere tutto nel cassetto, allora la sana dialettica parlamentare scompare e si verifica l'ostruzionismo della maggioranza e non già dell'opposizione.

Il senatore Vitale non ha fatto altro, certo severamente, che rivendicare il ritorno al più presto in discussione presso la Commissione Finanze e Tesoro del disegno di legge 1559. E se lei è convinto di quel testo e vuole veramente che venga approvato, signor Ministro, si impegni anche lei a chiedere insieme alle opposizioni che venga posto, nella 6^a Commissione, in discussione e approvazione il testo in oggetto.

Lo stesso è avvenuto per il nuovo intervento straordinario per il Mezzogiorno. Tale disegno di legge è stato approvato da parte del Senato; la Camera dei deputati ha successivamente respinto l'articolo 2 di quel disegno di legge che noi avevamo criticato duramente. Questo fatto ha bloccato tutto: la legge è finita nel cassetto sacrificando alla costituzione di un ente interessi molto più grandi che sono quelli del Mezzogiorno. L'onorevole Napolitano e il senatore Chiaramonte hanno chiesto ripetutamente che tutti i partiti si mettessero intorno ad un tavolo al fine di trovare il modo per superare questo stato di fatto. In queste stesse ore sembra che ciò avverrà. È proprio per questo, onorevoli colleghi, che vi chiediamo di approvare il nostro emendamento che riduce la proroga al 30 giugno 1986: perchè si faccia presto a discutere ed approvare la nuova legge per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Se il voto sarà unanime, esso sarà anche un voto che esprimerà la volontà di tutti noi perchè si superino gli ostacoli nell'interesse del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LAI, relatore. Signor Presidente, il relatore si rimette all'Assemblea.

VISENTINI, ministro delle finanze. Signor Presidente, anche il Governo si rimette all'Assemblea, valutando — devo dire — con un certo favore l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Vitale e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo unico, nel testo emendato, con l'avvertenza che, se saranno approvati emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, esso diverrà articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

«L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere fino al 30 giugno 1986 l'indennità di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento si illustri da sè. Si tratta di un emendamento indicato dal Governo per riordinare alcuni termini che stanno per scadere agli effetti della amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quindi, esprimo l'atteggiamento favorevole della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, esprimo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione,

che, se approvato, diventerà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

«L'imposta di registro ed accessori, relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate».

1.0.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, anche di questo articolo aggiuntivo ho già parlato nel corso della mia relazione, per cui lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione, che, se approvato, diventerà articolo 3 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

«Fra i principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono compresi quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile. Pertanto gli enti cooperativi, i cui statuti prevedano l'osservanza dei requisiti mutualistici fissati dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e la destinazione degli utili residui a fini mutualistici in conformità del predetto articolo 2536 del codice civile, non decadono dai benefici fiscali e di altra natura previsti dalle leggi dello Stato».

1.0.3 VITALE, BONAZZI, CANNATA, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, ANTONIAZZI, MIANA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VITALE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per spiegare che abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo al fine di fugare dubbi interpretativi che si sono verificati in qualche ufficio periferico della amministrazione finanziaria dello Stato. Si tratta di una interpretazione che farebbe decadere alcune agevolazioni fiscali per le cooperative che destinano una parte degli utili a fini mutualistici, così come prevedono gli statuti e in applicazione dell'articolo 2536, secondo comma, del codice civile e così come è previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973. Ora, tali dubbi sembra (ne abbiamo parlato in Commissione ed io vorrei qui ribadire tale questione) scaturirebbero dalla sentenza n. 271 del 13 gennaio 1981 della

Corte di cassazione, ripresa dal Ministero delle finanze con una circolare trasmessa agli uffici con la nota protocollo 11/545 del 7 maggio 1983.

Sosteniamo — ed è per questo che abbiamo presentato questo emendamento — che dopo il 1° gennaio 1974, data di entrata in vigore dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che richiama appunto l'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile, questo dubbio dovrebbe essere fugato.

Abbiamo sostenuto questa tesi in Commissione. Il Governo ci ha pregato di rappresentare in Aula questo nostro emendamento, dichiarando che avrebbe operato un approfondimento. Siamo pertanto in attesa di una risposta da parte del Governo sull'emendamento in questione.

Raccomandiamo, quindi, al Governo di fornirci una risposta positiva al riguardo e all'Assemblea di accogliere il nostro emendamento, che — come ho cercato di illustrare — è appunto, a nostro avviso, di una chiarezza estrema.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, avevo espresso dubbi in sede di Commissione e li ho ancora adesso. Non riesco infatti ad avere chiara la questione per come è stata presentata. Può darsi che il senatore Vitale abbia ragione, ma la Corte di cassazione non è stata certamente di questo avviso. Ho avuto infatti modo di leggere la sentenza della Corte di cassazione, da cui si rileva parere contrario.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. La Corte di cassazione è contraria.

LAI, *relatore*. È contraria, infatti — lo ripeto — alla tesi sostenuta dal Gruppo comunista.

Pertanto, da questo punto di vista, non potrei esprimere un parere favorevole. Mi rimetto comunque al Governo.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario perchè — come è stato detto — vi è una sentenza della Corte di cassazione in senso opposto. Si determinerebbe una estensione, difficilmente valutabile, ma notevole dei benefici. Ribadisco pertanto il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Vitale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1559 nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1530.

Disegni di legge, trasmissione della Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3193. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, recante decorrenza dei termini per le comunicazioni da parte della «Monte Titoli S.p.a.» (1576) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo così esaurito tutti gli argomenti previsti

dal calendario dei lavori per la corrente settimana. La seduta di domani non avrà quindi più luogo.

Per quanto concerne il calendario dei lavori per la prossima settimana, atteso che la Commissione bilancio si è impegnata a terminare i propri lavori — facendo ricorso a sedute notturne — entro la giornata di venerdì, è stata convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per sabato mattina alle ore 10 per la definizione del calendario dei lavori del Senato.

In base a quanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari deciderà sabato mattina, il Senato sarà convocato a domicilio.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

MILANI Eliseo, RIVA Massimo, PASQUINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia*. — Per conoscere, in relazione alla sconcertante iniziativa del sostituto procuratore della Repubblica di Milano, che ha emesso mandati di cattura ai sensi dell'articolo 262 del codice penale a carico dei giornalisti Claudio Rinaldi e Antonio Carlucci per aver pubblicato in un servizio apparso su «Panorama» una circolare riservata del Presidente del Consiglio dei ministri:

1) quali iniziative il Presidente del Consiglio intenda intraprendere per dissipare il sospetto ingenerato nell'opinione pubblica, secondo il quale l'iniziativa del dottor Pomarici sembrerebbe inserirsi in un clima di grave intimidazione verso la libertà di stampa promosso anche dalle recenti dichiarazioni dello stesso Presidente del Consiglio;

2) quali iniziative il Ministro di grazia e giustizia intenda intraprendere:

a) per prevenire un esercizio pericoloso dei poteri discrezionali del magistrato che, nel caso specifico, rischiano di concretare un attacco grave alla libertà di stampa;

b) per favorire in tempi brevi la definizione normativa dei diritti e doveri del giornalista (diritto al segreto sulle fonti), l'abrogazione dei «reati d'opinione» ancora presenti nel codice penale, la definizione delle norme a tutela del segreto (segreto d'ufficio, segreto di Stato, segreto su atti giudiziari) che serva a scongiurare letture arbitrarie ed estensive della norma, tali da ledere i diritti di cui all'articolo 21 della Costituzione.

(2-00373)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

CHIAROMONTE, VISCONTI, LOTTI, SALVATO, VALENZA, IMBRIACO, CALI', GIOINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che i nubifragi dei giorni 2, 3, 16, 17 e 18 novembre hanno causato in molti comuni della Campania gravissimi danni al patrimonio edilizio (abitativo, commerciale e industriale), alla rete viaria e ferroviaria e alle campagne della collina e della pianura;

che i fenomeni, anche se in fase di lenta attenuazione, continuano a produrre altri danni e — per il verificarsi di frane, smottamenti e straripamenti dei corsi d'acqua — a rendere più precario l'assetto idrogeologico di vaste aree di una regione già provata da altre calamità naturali;

considerato:

che numerosi tronchi del sistema delle comunicazioni (autostrade, strade provinciali e comunali, ferrovie) risultano in più punti interrotti e che non sempre è possibile riabilitarli all'esercizio in tempo breve;

che la sistemazione provvisoria delle famiglie sloggiate dai fabbricati (pubblici e privati) dichiarati inagibili, la riattivazione delle aziende produttive maggiormente colpite, la rifunzionalizzazione della rete dei ser-

vizi urbani danneggiata richiedono, tenuto conto che i danni ammontano a centinaia di miliardi, sostegni finanziari urgenti e consistenti;

rilevato che per lo stato di grave disagio che si è venuto a determinare nel settore delle abitazioni, dei servizi e della produzione numerose amministrazioni comunali, ai sensi della legge n. 996 del 1970, hanno dichiarato lo stato di calamità,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti urgenti, anche di natura finanziaria, il Governo intende adottare per fronteggiare i danni richiamati in premessa e a sostegno dell'azione delle amministrazioni provinciali e comunali;

in quale misura si intende tener conto delle valutazioni complessive del danno, in parte fatte dalle amministrazioni locali e già trasmesse dalle prefetture di competenza.

(3-01117)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

BAIARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che l'amministrazione comunale di Mongrando, facendosi interprete delle preoccupazioni presenti tra la popolazione, ha chiesto l'immediata sospensione dei lavori di costruzione della diga sul torrente Ingagna;

che a tale decisione essa è pervenuta dopo che:

a) non è stata data per il momento risposta alla richiesta di intervento del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile inoltrata il 30 agosto 1985 dall'amministrazione comunale di Mongrando;

b) il Ministro dei lavori pubblici ha ordinato la sospensione dei lavori di costruzione della diga sul torrente Ravasanella in località Villa del Bosco (Vercelli), che presenta problemi per molti aspetti analoghi a quelli della diga sul torrente Ingagna;

c) il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, nel corso di un incontro con gli amministratori

di Villa del Bosco (Vercelli), ha dichiarato che «non si debbono mai costruire dighe nelle immediate vicinanze dei centri abitati»;

d) non sono state date risposte esaurienti ai problemi della sicurezza dell'invaso e a quelli relativi alla sua utilizzazione in rapporto ai costi, ai benefici e ai rischi che esso comporterà,

l'interrogante chiede di sapere se intendono:

ordinare l'immediata sospensione dei lavori;

sottoporre a nuova verifica il progetto di costruzione della diga sul torrente Ingagna;

convocare rapidamente gli amministratori del comune di Mongrando per discutere, così come è avvenuto con gli amministratori di Villa del Bosco, le istanze della popolazione interessata.

(4-02355)

GIUST. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — (Già 2-00323)

(4-02356)

MERIGGI, DE TOFFOL, LOTTI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Vista l'incredibile notizia relativa allo sfratto, avvenuto in questi giorni, del servizio geologico di Stato dall'attuale sede;

considerata la situazione del nostro paese, in molti casi drammatica, travagliata da frane e smottamenti (Appennino emiliano, Oltrepo pavese, montagne bellunesi eccetera);

considerata altresì l'esigenza di un potenziamento di tale servizio e la necessità di metterlo nelle migliori condizioni per poter operare,

gli interroganti chiedono di sapere:

qual è la soluzione immediata e definitiva che si intende dare per una sede adeguata e funzionale;

quali sono i provvedimenti assunti a seguito delle richieste contenute nel libro bianco, redatto dal personale del servizio geologico, dal titolo «Nascita, decadenza e morte di un servizio tecnico-scientifico di Stato»;

qual è l'organico attuale di detto servizio e quale invece dovrebbe essere per far fronte ai gravi problemi idrogeologici che investono vaste zone del nostro territorio.

(4-02357)

RUFFINO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Premesso:

che la regione Liguria aveva presentato un progetto di disinquinamento del Golfo ligure nel tratto Ventimiglia-Pietra Ligure da attuarsi tramite i finanziamenti FIO;

che nell'ambito di tale progetto venivano indicati, in sequenza geografica, senza alcuna priorità specifica, data l'unitarietà della proposta, i seguenti impianti: Ventimiglia, Sanremo, Riva Ligure, Taggia, Imperia, Borghetto di Arroscia, Loano, Pietra Ligure-ospedale Santa Corona;

che il Ministero ha chiesto alla regione di esprimere una priorità tra i progetti presentati, richiesta a cui la regione, in un primo tempo, non ha dato risposta, attesa la indivisibilità degli elementi costituenti il progetto stesso;

che, in data 18 luglio 1985, la regione Liguria ha trasmesso al Ministero competente la seguente graduatoria di priorità espressa unicamente per «l'insistenza ministeriale» e «a puro titolo indicativo»: 1) Riva Ligure, Taggia; 2) Borghetto di Arroscia, Loano; 3) Sanremo; 4) Imperia; 5) Pietra Ligure-ospedali di Santa Corona; 6) Ventimiglia;

che la situazione inquinante del Golfo ligure ha raggiunto altissimi e insopportabili livelli, per cui è urgente e non più differibile il finanziamento dell'intero progetto;

che la provincia di Savona, per le sue caratteristiche orografiche ed ambientali e per la sua attrezzatura alberghiera, costituisce una delle province turisticamente più frequentate (la seconda in Italia come turismo balneare) e che su di essa comunque dovranno essere concentrati gli sforzi finanziari per adeguare il suo mare e le sue coste a condizioni non più inquinanti e per favorire lo sviluppo turistico;

che la soluzione relativa agli scarichi degli ospedali di Santa Corona in Pietra Ligure,

riguardando il maggior complesso ospedaliero del Ponente, non può essere ulteriormente rinviato, pena le gravi ripercussioni anche sul piano igienico-sanitario,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri competenti intendano assumere per risolvere il delicato problema dell'inquinamento del Golfo ligure, anche alla luce delle considerazioni sopra esposte;

se non ritengano, attesa l'esplosiva situazione in atto, di procedere con l'urgenza che il caso richiede al finanziamento dell'intero

progetto predisposto dalla regione Liguria per il disinquinamento del Golfo ligure.

(4-02358)

PRESIDENTE. La seduta è tolta (ore 19,10).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari